

9.	Se dei controlli materiali o amministrativi condotti su un campione di domande non sono soddisfacenti le domande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto alle irregolarità riscontrate
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari
11.	I risultati di tutti i controlli vanno registrati formalmente su carta o mediante sistema informatizzato indicando l'identità della persona preposta ai controlli
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE	
12.	Sul numero dei controlli da effettuare
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare
14.	Sulla portata dei controlli
15.	Sul formato della relazione
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI	
19.	Devono esserci procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti e di metterli a disposizione ai fini di controllo

Domanda Unica

Il Reg. (CE) orizzontale n° 1782/2003, ha abrogato i Reg (CE) n° 1259/1999 e n° 1251/1999 e ha istituito, a partire dalla campagna 2005, il regime di pagamento unico per le aziende agricole.

Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione dei vari settori di intervento (le vecchie OCM: seminativi, bovini, ovicaprini ecc.), bensì alla capacità produttiva coerente con i dati del triennio di riferimento (2000 – 2001 – 2002) espressa in termini di superficie aziendale media utilizzata nel passato per ricevere i premi comunitari (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).

Lo scopo della riforma è quello di garantire, tra l'altro, una maggiore stabilità dei redditi degli agricoltori, i quali possono così decidere che cosa intendono produrre senza perdere gli aiuti, adattando l'offerta alla domanda del mercato.

L'erogazione degli aiuti viene subordinata all'assegnazione di "titoli", la quale, in prima istanza, dipende dai dati di base del triennio di riferimento. Successivamente, i titoli possono essere acquisiti sia tramite scambi commerciali tra aziende sia direttamente dall'amministrazione, in particolari condizioni, la quale li preleva dalla riserva nazionale.

Tale riserva viene costituita tramite il taglio lineare di tutti gli importi degli aiuti, oltre che dai titoli non utilizzati per 3 anni di seguito e da altri tipi di trattenute (sulla vendita dei titoli). Questo strumento viene usato per evitare ingiuste penalizzazioni nell'applicazione dei criteri di assegnazione dei titoli. I casi principali di accesso alla riserva sono:

- acquisto nel triennio di un'azienda il cui terreno era stato dato in affitto nel corso del periodo di riferimento;
- adesione durante in triennio a programmi nazionali di riorientamento della produzione;
- inizio dell'attività dopo il 31 dicembre 2002.

La riserva è gestita a livello nazionale. Nel caso essa non risulti sufficiente a soddisfare le fattispecie prioritarie di richiesta di accesso l'Agea opera una riduzione lineare di tutti gli importi al fine di assicurare titoli a tutti gli aventi diritto.

I beneficiari del nuovo regime sono suddivisi in tre categorie di agricoltori:

- **Storici**: che hanno usufruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento;
- **Sostituti di agricoltori storici**: che hanno ricevuto l'azienda per via ereditaria o per via anticipata da un agricoltore storico, o nel caso di cambiamenti della personalità giuridica quali fusioni e scissioni di imprese;
- **Ammessi alla Riserva nazionale**: *nuovi agricoltori* che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002, e altri casi particolari.

Anche i titoli possono assumere diverse tipologie:

- Titoli storici basati sui dati del triennio di riferimento. Costituiti a loro volta da:
 - *titoli standard*;
 - *titoli di ritiro*: derivanti dai pagamenti per il set-aside obbligatorio. L'obbligo di ritiro si trasferisce quindi da una percentuale di superficie ad un numero fisso di titoli. Le superfici ritirate devono restare a riposo come minimo dal 15 gennaio al 31 agosto oppure destinate al no-food. In fase di

richiesta del premio i titoli a ritiro vanno utilizzati con precedenza sugli altri;

- **titoli speciali:** per aziende che hanno percepito premi zootecnici nel triennio (premio alla macellazione, premio bovini maschi e vacche nutrici, ecc.) senza obbligo di dichiarare superfici coltivate. In questo caso sussiste l'obbligo di mantenere almeno il 50 per cento delle UBA del periodo di riferimento.
- Titoli provenienti dalla Riserva Nazionale.

I pagamenti vengono erogati tra il 1 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda e il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento unico aziendale si basa sulle seguenti fasi:

- 1 Calcolo dell' **importo di riferimento** che equivale alla media degli importi complessivamente percepiti dall'agricoltore per ogni anno nel periodo 2000-2002 nell'ambito dei seguenti regimi di sostegno: seminativi, patate da fecola, legumi da granella, riso, carni bovine, carni ovine e caprine, foraggi essiccati. Questo importo comprende gli eventuali premi percepiti per il set-aside volontario (escluso il set-aside obbligatorio). Dal 2006 sono ricompresi i regimi di sostegno per: latte, olio di oliva, tabacco (Reg. CE n° 864/2004) e barbabietola da zucchero.
- 2 Determinazione del **numero dei titoli** che è pari al numero di ettari che ha originato i pagamenti diretti nel triennio di riferimento;
- 3 **Valore dei titoli:** rapporto tra l'importo di riferimento e il numero di ettari della superficie eleggibile (coincidente col numero di titoli);
- 4 Presentazione, annualmente, di una **domanda unica di pagamento**, abbinando ai titoli in possesso un equivalente numero di '**ettari ammissibili**' (superfici eleggibili).
- 5 Applicazione della **Modulazione** nel calcolo dell'aiuto: il Reg. CE n° 796/2004 prevede un prelievo pari al 3 per cento nel 2005 (incrementato dell'1 per cento per ogni esercizio successivo) su tutti gli importi dei pagamenti diretti. Ciò consente di reperire risorse da destinare allo sviluppo rurale.
- 6 Rispetto della **Condizionalità**: l'erogazione del pagamento è condizionata al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali, delle direttive in materia di sanità pubblica, salute delle piante e benessere degli animali dettate dalla Commissione Europea. Per il mancato rispetto di tali criteri è prevista la riduzione degli importi del pagamento unico dal 5 al 15 per cento in caso di

negligenza. In caso di infrazione dolosa, tale riduzione non può essere inferiore al 20 per cento, con la possibilità di un'esclusione totale del produttore dal regime di aiuto. L'Agea con circolare n° 20 del 28 gennaio 2005 (emendata con circ. ACIU n° 392 del 21 giugno 2005) ha definito i campi di condizionalità, gli indici di verifica e della gradazione del livello di violazione, le tipologie di violazione e il meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni.

Al fine di migliorare la qualità delle colture e di tutelare alcune produzioni tradizionali il reg. (CE) n° 1782/2003 prevede, in aggiunta, una serie di **premi supplementari** ancora accoppiati alla produzione. A questa tipologia di aiuti può accedere anche chi non beneficia dell'aiuto disaccoppiato. In particolare:

- per i seminativi (grano duro, tenero e mais) per chi utilizza sementi certificate (per tutti i seminativi se si attua una rotazione biennale);
- per le carni bovine: per razze specializzate a particolari condizioni;
- per le carni ovine: possesso di oltre 50 capi e pascolamento per minimo 120 giorni.

Anche il **SIGC** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), istituito nel 1992, è stato riformato dal Reg. (CE) n° 796/2004 della Commissione e consente di controllare le domande di pagamento presentate dalle aziende. E' previsto un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domanda, per l'identificazione delle particelle di riferimento e degli animali eventualmente detenuti. I controlli amministrativi e in loco attestano il rispetto dei criteri di ammissibilità e condizionalità. I pagamenti diretti possono essere erogati solo dopo ultimati i controlli di ammissibilità. In caso di inosservanza delle norme l'aiuto può essere ridotto o soppresso. Il SIGC consente lo svolgimento di verifiche incrociate relative ai diritti all'aiuto e alle particelle dichiarate, all'esistenza ed ammissibilità dell'aiuto, all'ammissibilità della superficie e dei capi oggetto di aiuto.

I *controlli sull'ammissibilità* tendono ad accertare la corrispondenza tra i diritti all'aiuto e le particelle dichiarate in domanda. I controlli in loco vengono effettuati su un campione minimo del 5 per cento degli agricoltori che presentano domanda unica.

I *controlli sulla condizionalità* devono accertare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. L'autorità di controllo estrae un campione dell'1 per cento delle richieste di aiuto individuato nell'ambito del più ampio campione del 5 per cento selezionato per i controlli di ammissibilità ed effettua i sopralluoghi.

L'Agea si avvale, sulla base di apposita convenzione, dei CAA per garantire la presentazione della domande uniche e dei relativi fascicoli aziendali.

Relativamente alle convenzioni con i Centri Assistenza Agricola (C.A.A.) abbiamo riscontrato quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI
1. I CAA svolgono alcune funzioni amministrative propedeutiche sulla basi di apposite convenzioni con l'Organismo pagatore stipulate, a seconda dei casi, nel periodo dal 2003 al 2005 e valide sino al 2008. Tra l'Agea ed i CAA sono stati sottoscritti appositi atti esecutivi per ogni settore di intervento affidato, attraverso i quali sono stati regolamentati nello specifico i rapporti.
2. Esiste un apposito manuale operativo che armonizza le procedure attuate dai C.A.A. e che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto esecutivo stipulato. Tutti i CAA convenzionati hanno sottoscritto per accettazione il manuale delle procedure "Il Fascicolo aziendale" relativo alla tenuta del fascicolo aziendale ed il manuale delle procedure "Domanda Unica", relativo alla gestione della domanda di aiuto.
3. L'art.8 della convenzione "Tenuta dei fascicoli" ed il manuale delle procedure "Il Fascicolo aziendale" garantiscono l'accesso ai documenti ed alle procedure da parte dei servizi di revisione interna ed esterna ad AGEA. Il manuale della domanda garantisce l'accesso alle domande.
4. AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio è stata effettuata supervisione sia da parte del Servizio Tecnico che da Agecontrol.
5. AGEA ha accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI
6. Non si prevede l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione indipendente.
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI
7. E' stato messo a disposizione dei CAA il portale SIAN attraverso il quale inserire i dati relativi al fascicolo in tempo reale sul sistema

informatico Agea e che permette direttamente la visione delle anomalie riscontrate.	
8. Le verifiche effettuate dai C.A.A. sono appositamente riassunte in check-lists. Al termine di ogni anno civile, ed ad ogni richiesta di AGEA, il CAA è tenuto ad inviare all'Agenzia un resoconto dettagliato dell'attività svolta. Alla data delle nostre verifiche (20 gennaio 2007) sono presenti quasi tutti i resoconti dei CAA riferiti all'annualità 2005, e non sono ancora pervenuti quelli relativi all'annualità 2006.	
9. Sono descritti i risultati di tutte le verifiche e le misure adottate rispetto alle incongruenze riscontrate.	
10. La documentazione che perviene ad Agea può garantire la completezza delle verifiche effettuate.	
11. I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE	
12. Sul numero dei controlli da effettuare	No
13. Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14. Sulla portata dei controlli	Si
15. Sul formato della relazione	Si
16. Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17. Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18. Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI	
19. Sono concordate le procedure per la conservazione e gestione degli archivi sia informatici che cartacei.	

Relativamente alla convenzione con AGRISIAN, che riguarda l'effettuazione dei controlli amministrativi e l'espletamento dei controlli oggettivi (controlli in loco e aereofotogrammeria) si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1.	L'accordo è stato opportunamente formalizzato e definisce con precisione gli incarichi da svolgere.
2.	Le procedure sono riassunte in un apposito manuale
3.	Il manuale delle procedure disciplina anche l'accesso ai documenti.

4.	La direzione di AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso la supervisione effettuata solo dal servizio tecnico per le quantità riportate nei SAL.	
5.	AGEA ha accesso diretto ai documenti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	La convenzione non prevede la consegna ad AGEA di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	In convenzione è previsto che le risultanze dei controlli vengano caricate sulla base dati di Agea, in modo da poter consentire ai produttori tramite i CAA di partecipare alla rimozione delle anomalie. Sulla base di tali dati vengono anche applicate le sanzioni.	
8.	I controlli effettuati sono descritti su apposita check-list.	
9.	La convenzione prevede che se dei controlli materiali o amministrativi condotti su un campione di domande non sono soddisfacenti le domande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto alle irregolarità riscontrate.	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA possono garantire che siano stati effettuati tutti i controlli necessari, per quanto concerne l'espletamento dei controlli fisici in loco.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono registrati formalmente su carta ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si

CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI

19. Sono attuate procedure che consentono di registrare l'ubicazione di tutti i documenti e di metterli a disposizione ai fini di controllo

La convenzione non prevede il rilascio ad AGEA di un certificato di conferma annuale. Per l'esercizio FEAOG 2006, tuttavia, l'Agenzia ha attivato la propria Commissione di verifica e collaudo del SIAN istituita con Delibera commissariale n° 103 del 3 marzo 2003.

Per quanto concerne l'aiuto relativo alle Sementi Elette, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento relativo alla Domanda Unica segnaliamo che i controlli sui contratti di moltiplicazione sono stati delegati da AGEA all'ENSE. Il contributo è erogato, infatti, in base al certificato di controllo della quantità e qualità del prodotto, emesso dallo stesso delegato.

Per quanto riguarda l'ENSE, si rileva:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1.	L'ENSE espleta il proprio incarico in assenza di un accordo formalizzato in quanto istituzionalmente demandato a svolgere controlli sul campo.
2.	Le procedure non sono riassunte in un apposito manuale in conseguenza di quanto detto al punto 1.
3.	Non è disciplinato l'accesso ai documenti.
4.	La direzione di AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata supervisione dal proprio personale e dal servizio di revisione interna.
5.	AGEA non ha accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	Non è prevista l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7.	Le risultanze dei controlli vengono rese disponibili ad Agea.

8.	I controlli effettuati sono riassunti in un certificato di controllo allegato alla domanda di aiuto.	
9.	Il controllo è al 100 per cento	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA sono sufficienti a garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari.	
11.	Sui certificati inviati è visibile la firma del tecnico che ha effettuato il controllo.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	N/a, controlli al 100%
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	No
14.	Sulla portata dei controlli	No
15.	Sul formato della relazione	No
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	No
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	No
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	I dati oggetto delle verifiche sono disponibili in banca dati e il certificato ENSE di controllo è allegato a ciascuna domanda di aiuto.	

Zucchero: regime di quote

L'OCM Zucchero è disciplinato dal Reg. CE 1260/01 e dal Reg. CE 1262/01 che ne stabilisce le modalità di applicazione. Le norme comunitarie stabiliscono le modalità per l'attribuzione delle quote di produzione (A e B) da parte della Commissione, che con proprio regolamento emanato annualmente, le assegna genericamente a ciascuno Stato membro. Questo, con propri provvedimenti legislativi o amministrativi, assegna nell'ambito della quota assegnata allo stato nazionale alle proprie industrie saccarifere il tetto massimo della quota da produrre. In Italia le industrie saccarifere sono 5, proprietarie di 19 stabilimenti produttivi, e come suddetto, le quote di produzione di loro pertinenza sono determinate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. AGEA è incaricata del calcolo inerente la riscossione del contributo derivante dalla produzione saccarifera, che viene versato dalle industrie saccarifere all'AGEA medesima e da questa al Ministero dell'Economia e dal Ministero dell'Economia sul capitolo delle risorse proprie del bilancio comunitario.

In conseguenza di quanto sopra detto, AGEA effettua i controlli fisici e contabili sulla produzione per verificare la produzione medesima con le conseguenze derivanti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

I controlli, disciplinati dal Reg. CE 314/2002, sono sia di natura amministrativa, che l'Agea, a partire dall'esercizio finanziario 2005, effettua con cadenza mensile presso ogni stabilimento delle imprese saccarifere escluso lo stabilimento sito in Sardegna che avviene con cadenza trimestrale, sia fisica con cadenza trimestrale presso ciascuno stabilimento, verificando sia la produzione sia le scorte di zucchero.

I controlli suddetti sono stati affidati alla SGS Italia SpA, che li esegue sulla base di un manuale delle procedure appositamente predisposto da AGEA.

In merito alla convenzione con SGS Italia si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1.	L'accordo è stato opportunamente formalizzato mediante convenzione firmata in data 30 luglio 2004 e successivo invio formale delle procedure delegate di controllo in data 4 novembre 2005.
2.	Le procedure di controllo sono riassunte in un apposito manuale.
3.	All'art. 10 della convenzione è espressamente prevista la possibilità di verifica da parte di AGEA sul corretto svolgimento dei compiti di controllo.
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata supervisione dal proprio personale e dal servizio di revisione interna.
5.	AGEA può avere accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	Non si prevede l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.

INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Come previsto nella convenzione, le risultanze delle operazioni effettuate dalla SGS vengono periodicamente trasmesse ad AGEA	
8.	I controlli effettuati sono descritti dettagliatamente in un elenco di controllo concordato con l'AGEA	
9.	La convenzione prevede un controllo sul 100 per cento degli zuccherifici. I verbali delle ispezioni sono trasmessi ad AGEA.	
10.	I documenti giustificativi presentati ad AGEA sono sufficienti a garantire che siano stati effettuati tutti i controlli necessari.	
11.	I risultati di tutti i controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	N/A controlli sul 100%
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	N/A controlli sul 100%
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	Sono attuate procedure che consentono di registrare l'ubicazione di tutti i documenti e di metterli a disposizione ai fini di controllo.	

Aiuto alla produzione di olio d'oliva

Il Reg. CE 136/66, all'articolo 5, istituisce un aiuto a favore dei produttori di olio d'oliva. Partecipano alla gestione del regime le associazioni dei produttori oleicoli e le loro unioni. A decorrere dalla campagna 1998/99 è stata determinata, con Reg. CE n° 1638/98 una Quantità nazionale massima garantita (QMNG) che per l'Italia è pari a tonnellate 543. Il regime di aiuto, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/1999, è disciplinato dal Reg. CE 2366/98, successivamente integrato dal Reg. CE 648/01.

L'aiuto è differenziato nell'importo unitario a seconda che l'ovicoltore sia aderente ad un'associazione olivicola riconosciuta o meno. Ciascun olivicoltore ha l'obbligo di presentare almeno una volta, se non sono presenti variazioni, una denuncia di coltivazione, contenente le informazioni relative all'oliveto condotto. Ciascuna domanda di aiuto deve essere corredata da un certificato di molitura (c.d. Modello F) che attesta l'avvenuta frangitura delle olive in olio. Tutti i certificati di molitura allegati alle domande di aiuto, vengono verificati con i dati derivanti dai frantoi, presenti nelle banche dati.

I frantoi hanno, infatti, l'obbligo di inviare entro il 10 di ogni mese all'AGEA, copia dei certificati delle moliture avvenute nel mese precedente. Nel modello "F", per ogni singola molitura, viene riportato:

- il quantitativo di olive frante;
- l'olio ottenuto;
- il quantitativo di sansa.

Le associazioni dei produttori oleicoli riconosciuti hanno stipulato, a gennaio e febbraio 2003 e a marzo 2004, apposita convenzione con AGEA, prorogata per la campagna 2004/2005 con nota n° 10198/UM del 1 giugno 2004, per presentare le denunce di coltivazione e le domande di aiuto tramite sistema informativo, utilizzando le basi alfanumeriche e grafiche messe a disposizione da AGEA. Le Unioni nazionali provvedono, ai sensi della regolamentazione comunitaria, ad effettuare un controllo amministrativo su un campione pari al 5 per cento delle domande istruite da ciascuna associazione aderente.

A seguito della molitura delle olive, il produttore presenta la domanda di aiuto.

L'AGEA, con delega ad AGRISIAN S.c.p.a, al fine di procedere al pagamento, effettua controlli incrociati, mirati a verificare la rispondenza fra i dati inseriti nella denuncia di coltivazione e quelli risultanti dal GIS oleicolo, nonché .su tutte le banche dati alfanumeriche previste dalla regolamentazione comunitaria (art. 22 e seguenti Reg. CE 2366/98).

Agecontrol SpA (agenzia a cui sono istituzionalmente, da regolamento comunitario 2262/84 e seg. demandati alcuni controlli nel settore oleicolo), sulla base di un programma approvato dai servizi della Commissione Europea, effettua:

- verifiche amministrativo-contabili a campione, presso i frantoi onde verificare la regolarità della tenuta dei registri contabili, dei registri delle moliture;
- controlli presso le associazioni oleicole riconosciute di completezza ed esaustività della documentazione prescritta (fascicolo del produttore inerente la titolarità della conduzione dei fondi olivetati);
- controlli presso le Unioni sulla regolarità delle contabilità e sulla corretta esecuzione dei controlli del 5 per cento sulle associazioni aderenti.

I controlli in loco presso i frantoi, nella misura del 30 per cento, vengono effettuati secondo le metodologie del programma di controllo approvato dalla UE. Nei soli casi di esiti negativi, Agecontrol SpA trasmette ad AGEA le risultanze dei controlli.

In merito alle convenzioni con le Unioni, si rileva quanto segue:

Esercizio FEAOG 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1.	Le convenzioni sono state stipulate fra AGEA e le Unioni e Associazioni non aderenti ad unioni nazionali, nel corso di gennaio-febbraio e marzo 2004 per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2003/2004). La convenzione è stata prorogata anche per la campagna 2004/2005 con nota 10198/UM del 1 giugno 2004.
2.	Le procedure sono riassunte nelle specifiche tecniche.
3.	L'accordo disciplina l'accesso ai documenti.
4.	La convenzione prevede l'accesso diretto ai locali da parte di AGEA. La direzione di AGEA riceve prove dell'operato, mediante verbale di controllo Agecontrol.
5.	AGEA ha accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6.	Non si prevede l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI	
7.	In convenzione è previsto che le risultanze dei controlli AGEA vengano caricate sulla base dati di Agea, in modo da poter

consentire ai produttori di partecipare alla rimozione delle anomalie. Sulla base di tali dati vengono anche applicate le sanzioni.		
8.	I controlli effettuati sono riassunti su apposite check-lists concordate con Agea.	
9.	La convenzione prevede controlli amministrativi sulla totalità delle domande.	
10.	AGEA riceve i dati sottoposti a controllo su rete. Dall'esercizio FEAOG 2004 l'Unione può trasmettere tramite il portale SIAN in tempo reale i dati sottoposti a controllo.	
11.	I risultati dei controlli sono registrati sia su tracciato record che direttamente sul sistema informatico (nel caso del portale) ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli.	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	Si
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	Si
14.	Sulla portata dei controlli	Si
15.	Sul formato della relazione	Si
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	Si
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	Si
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	Si
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	La documentazione cartacea, relativa al fascicolo del produttore e copia della domanda di aiuto e denuncia, è disponibile presso le associazioni. L'Agea ha la propria copia della denuncia e della domanda per ciascuna campagna.	

In merito all'Agecontrol SpA, si rileva quanto segue:

Esercizio 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1.	L'Agecontrol SpA è organo istituzionalmente demandato a svolgere i controlli sia amministrativo-contabili che fisici presso i frantoi, le associazioni dei produttori e le Unioni nazionali secondo il programma approvato dalla UE.
2.	Non vi sono procedure concordate fra le parti. Viene disciplinato l'interscambio dati.

3.	L'accesso ai documenti non è disciplinato. In caso di esiti negativi dei controlli, le risultanze sono trasmesse ad AGEA.	
4.	La direzione di AGEA non può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2005 l'AGEA è diventata proprietaria di AGECONTROL SpA come disciplinato dal D. Leg. 99/05.	
5.	AGEA non ha accesso diretto ai documenti, ma se richiesti vengono forniti.	
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI		
6.	Non si prevede l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.	
INFORMATIVA ESITO CONTROLLI		
7.	Le risultanze dei controlli sono riassunti in verbali, secondo disposizioni di legge.	
8.	I controlli effettuati sono riassunti su verbali secondo le disposizioni nazionali.	
9.	I metodi di campionamento sono concordati con la UE.	
10.	AGEA riceve gli esiti dei controlli, soltanto in caso di esito negativo, tramite trasmissione dei verbali cartacei e su tracciato record.	
11.	I risultati dei controlli sono verbalizzati ed indicano l'identità della persona preposta ai controlli	
L'AGEA E' TENUTA AD ISTRUIRE E CONVENIRE		
12.	Sul numero dei controlli da effettuare	No
13.	Sui criteri di analisi del rischio da utilizzare	No
14.	Sulla portata dei controlli	No
15.	Sul formato della relazione	No
16.	Sulle scadenze in cui le relazioni devono essere presentate all'AGEA	No
17.	Sulla valutazione dei controlli e delle misure conseguenti	No
18.	Sulle procedure relative ai casi controversi	No
CONSERVAZIONE DOCUMENTI PRESSO ALTRI ORGANISMI		
19.	I verbali degli esiti negativi trasmessi da Agecontrol sono disponibili nell'archivio Agea.	

Programmi triennali di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

La misura è istituita con Reg. CE 2080/05 per le campagne 2006/07 – 2007/08 e 1008/09, e finanzia azioni di miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva, dell'impatto ambientale della produzione oleicola, di tracciabilità e di sorveglianza dati.

L'Agea con Circolare n°1 del 31 gennaio 2006, ha definito le modalità procedurali che le organizzazioni di operatori che intendono partecipare sono tenute a seguire, nonché i meccanismi di finanziamento dei progetti e del sistema di attuazione dei controlli.

L'attuazione dei controlli contabili e tecnici sarà affidato all'Agecontrol SpA in regime di delega ai sensi del Reg. CE 1663/95. E' in corso di definizione il relativo rapporto convenzionale ed il manuale operativo riguardante le modalità e le procedure relative ai controlli ai sensi del Regolamento sopra citato.

In merito all'Agecontrol SpA, si rileva quanto segue:

Esercizio 2006

DEFINIZIONE COMPITI	
1.	E' in corso di definizione il rapporto convenzionale con Agecontrol SpA, per lo svolgimento delle attività di controllo sugli elementi che giustificano i pagamenti ai richiedenti degli aiuti comunitari.
2.	Il manuale operativo facente parte integrante dell'Atto Esecutivo disciplina le modalità e le procedure relative ai controlli..
3.	L'accesso ai documenti è disciplinato dall'Atto Esecutivo.
4.	AGEA può ricevere prove dell'operato attraverso supervisione effettuata da proprio personale e del servizio di revisione interna. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2005 l'AGEA è diventata proprietaria di AGECONTROL SpA come disciplinato dal D. Leg. 99/05.
5.	AGEA ha accesso diretto ai documenti.
GLI ORGANISMI DELEGATI DIMOSTRANO CHE DISPONGONO DI SISTEMI EFFICACI PER GARANTIRE UN SODDISFACENTE ESPLETAMENTO DEI COMPITI LORO AFFIDATI	
6	Non si prevede l'emissione di un certificato annuale di conferma rilasciato da un servizio di revisione contabile indipendente.